



*Siamo Cresciuti con Voi  
Vicini a tutti*



**NAPOLI, 12 Marzo 2016**

***Sala del Capitolo all'interno Complesso di San Domenico Maggiore,  
Vico S. Domenico Maggiore n. 18,***

**CONVEGNO NAZIONALE U.N.A.S.C.I.**

***“No Profit o Senza Lucro???”***

***Statuto e fiscalità***

**“No Profit o Senza Lucro???”**

**Controlli Tributarî e Principi Fondamentali di uno Statuto ”**

**Relazione di:**

**Claudio MANCINI**

Napoli, dottore commercialista e revisore dei conti, consulente fiscali del CONI provinciale, della F.I.J.L.K.A.M. C. R. Campania, della F.I.P.S.A.S. C.R Campania e revisore dei conti F.I.P. C.R Campania. istruttore e maestro federale di Judo nonchè arbitro nazionale Judo per la Fijlkam ed internazionale di judo per l'AICS.

Cerchiamo di capire come le associazioni sportive si inseriscono nel panorama fiscale Italiano.

Per fare ciò ricorrerò ad un esempio: prendiamo un grosso contenitore che chiameremo NO PROFIT, ciò significa che ogni cosa contenuta nel contenitore fa parte del mondo del no profit.

Ora dividiamo il contenitore in tre parti.

#### PRINCIPI FONDAMENTALI DI UNO STATUTO

Il legislatore ha dato ampia libertà alle Associazioni di stilare gli Statuti in maniera corrispondente alle proprie esigenze, ma indipendentemente dagli articoli inseriti, questi devono obbligatoriamente rispettare **TRE PRINCIPI**, al fine di poter usufruire delle agevolazioni previste dalla legge.

I TRE PRINCIPI SONO:

- **Assenza di scopo di lucro**
- **Democraticità**
- **Trasparenza**

Analizziamoli singolarmente.

#### **ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**

Non è sufficiente che lo Statuto citi : "L'Associazione è apartitica, apolitica e senza scopo di lucro".

E' obbligatorio scrivere anche che "**E' fatto divieto assoluto di distribuire o ripartire avanzi, utili, fondi, riserve e quant'altro anche in maniera indiretta**".

Qui bisogna soffermarsi un attimo, in quanto il Legislatore nell'emanare questa norma, dimenticò di precisare cosa debba intendersi per "RIPARTO INDIRETTO DI UTILI", a ciò sopperì l'Agenzia delle Entrate, che con propria circolare precisò che il concetto di riparto indiretto di utili, era da rilevare nell'Art.10 del D.P.R 460/97.

Tale decreto, alla sua pubblicazione, creò non pochi problemi agli operatori del settore, in quanto pochi si accorsero che era composto da due parti: la prima dall'Art. 1 all'Art. 9 dettava elementi giuridico – amministrativi per gli Enti non commerciali: la seconda dall'Art. 10 all'Art. 30 introduceva, nel panorama giuridico italiano, la nuova figura delle ONLUS, organismi non lucrativi di utilità sociale.

Leggendo l'Art. 10, del su menzionato decreto, si rileva che viene considerato riparto indiretto di utili:

- 1) La cessione di beni e la prestazione di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti di organi amministrativi e di controllo, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.
- 2) L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore di mercato.
- 3) La corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso previsto per il Presidente del collegio sindacale delle S. p. A.
- 4) La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto.
- 5) La corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Ancora, per rispettare il principio di assenza di scopo di lucro, è obbligatorio prevedere che, in caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, Il PATRIMONIO RESIDUO venga devoluto ad altre associazioni o enti simili.

Che cosa è il PATRIMONIO RESIDUO?

E' ciò che resta all'associazione dopo aver pagato tutti i debiti e riscosso i crediti.

### **DEMOCRATICITA'**

Tale principio è forse il più difficile da rispettare.

Prendiamo ad esempio un gruppo di persone che, amanti di uno sport, decidono di fondare una associazione; si mettono a cercare il locale adatto e una volta trovato pagano il canone di locazione corrente ed eventuali depositi cauzionali.

Trovato il locale bisogna adattarlo alle esigenze dell'associazione, quindi chiamano degli operai per i lavori di adattamento e li pagano.

Completati i lavori bisogna comperare gli arredi e gli attrezzi sportivi, con un ulteriore esborso economico.

Tali persone cercheranno sempre di avere il controllo dell'associazione ed inseriranno nello statuto clausole ed elementi limitativi alla possibilità di farsi eleggere.

Tali limitazioni del diritto di voto hanno conseguenze negative in quanto, si considerano entrate istituzionali, solo quelle effettuate da veri soci, cioè quelle persone che godono del diritto di voto individuale e del diritto di elettorato attivo e passivo.

Pertanto, limitando o escludendo il diritto di voto ai soci, le somme pagate da essi diverranno automaticamente COMMERCIALI con tutte le conseguenze del caso.

Sempre per rispettare tale principio, bisogna che le assemblee siano convocate con modalità chiare, quindi non è sufficiente affiggere la convocazione dell'assemblea nell'albo sociale, ma occorre accertarsi che tutti i soci maggiorenni ne abbiano preso visione, pertanto è consigliabile affiggere accanto alla convocazione un elenco nominativo dei soci, pregandoli di apporvi la firma per presa visione, avendo cura di avvertire con idonei mezzi di comunicazione i soci assenti.

Ancora sempre nel rispetto di tale principio è opportuno far firmare il verbale di assemblea a tutti i soci presenti e non solo al presidente ed al segretario.

### **TRASPARENZA**

Tale principio deriva dal fatto che le associazioni non hanno capacità patrimoniale, non hanno un patrimonio con il quale far fronte alle obbligazioni prese verso terzi, ma sono dotate di un fondo comune che appartiene a tutti i soci; da qui la necessità di rendere loro conto dell'utilizzo di tale fondo.

Quest'obbligo viene assolto tramite la compilazione e divulgazione di un rendiconto economico finanziario da sottoporre in assemblea all'approvazione dei soci.

Cosa si intende per rendiconto economico finanziario?

Nella parte economica si riepilogano tutte le entrate e le uscite dell'anno rilevando, dalla differenza di esse, un avanzo o un disavanzo.

Nella parte finanziaria verranno invece riepilogati i debiti ed i crediti.

Per i debiti è facile capire quali indicare ( Es. si sono comperati macchinari e alla data del 31.12. ne è stata pagata una parte, bisogna quindi indicare l'importo residuo da pagare ), un po' più complicato è il concetto di credito: vediamo quale può essere.

Nel principio di democraticità abbiamo parlato di un gruppo di persone che, dopo aver trovato il locale adatto, hanno versato un deposito cauzionale; questi rappresenta un credito dell'associazione; ancora abbiamo fatto richiesta di un contributo, arriva la lettera che ci informa dell'approvazione di tale contributo, che verrà erogato in seguito, e andrà

rilevato tra i crediti, ancora nel mese di dicembre alcuni soci si assentano senza aver pagato il rateo della quota associativa, questi soci andranno indicati tra i crediti.

Bisogna ora domandarsi del perché il legislatore abbia obbligato le associazioni alla stesura di un rendiconto finanziario, bisogna ricordare quanto detto per il principio della assenza di scopo di lucro, nel quale è previsto che in caso di scioglimento della associazione, il patrimonio residuo venga devoluto ad associazioni o enti simili, ed è appunto per la determinazione del patrimonio residuo che il rendiconto finanziario risulterà efficace.

La maggior parte delle verifiche fiscali, effettuate dall'Amministrazione Finanziaria tendeva a dimostrare la carenza di democraticità delle associazioni, contestando anche la scarsa partecipazione sociale nelle assemblee, ma in sede di contenzioso tributario si è affermato più volta, da parte delle commissioni tributarie, che è **un dovere della associazione convocare in maniera chiara le assemblee, ma resta un diritto del socio se partecipare o no all'assemblea.**

Rispettando quindi la convocazione dell'assemblea con le modalità in precedenza descritte e facendo firmare i soci presenti si evitano molte conflittualità con il fisco.

Analizziamo ora quali sono i registri consigliabili ed obbligatori da tenere:

- Prima nota cassa a ricalco in doppia copia (consigliabile)
- Registro dei soci o registrazione dei soci in forma simile (obbligatorio).
- Registro adunanze Consiglio Direttivo (obbligatorio)
- Registro verbali assemblea (obbligatorio)
- Registro compensi a terzi (consigliabile)
- \* Registro iva minori (obbligatorio con partita iva)



## **QUALIFICAZIONE DI e.n.c. E CRITERI PER INDIVIDUARE L'OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE**

**FINO AL 31/12/1997**

**L'oggetto esclusivo o principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.**

- **DALL' 1/1/1998 (ART. 1.C.1 D.LGS. 460/1997)**

**L'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo Statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.**

**Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.**



# **PRECISAZIONI SUGLI ELEMENTI** **OBBLIGATORI DA INSERIRE IN UNO STATUTO**

## **D) REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO**

**TALE OBBLIGO RISPECCHIA IL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA.**

**E' QUINDI OBBLIGATORIO PREDISPORRE UN RENDICONTO ANNUALE (CONSERVANDO LA DOCUMENTAZIONE ANCHE NON FISCALE), RIASSUNTIVO DELLE VICENDE ECONOMICHE E FINANZIARIE.**

## **E) LIBERA ELEGGIBILITA' DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI**

**ANCHE TALE OBBLIGO RISPONDE AL PRINCIPIO DELLA DEMOCRATICITA', SARA' QUINDI NECESSARIO RISPETTARE LE SEGUENTI PREVISIONI:**

- LIBERA ELEGGIBILITA' DEGLI AMMINISTRATORI**
- VOTO SINGOLO**
- SOVRANITA' DELL'ASSEMBLEA**
- CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI**
- CRITERI DI ESCLUSIONE DEI SOCI**
- IDONEE FORME DI PUBBLICITA' PER LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE, DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO E DEL RENDICONTO**

## **F) INTRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA**

**TALE OBBLIGO RIENTRA NEL PRINCIPIO DI DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI**